

**DISCIPLINARE  
DEL SISTEMA  
DI VIDEOSORVEGLIANZA  
DELL' ENTE PARCO NAZIONALE  
DELLE FORESTE CASENTINESI  
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**



**Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19/12/2024**

## **Art.1. Premessa**

1. Il presente Disciplinare disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dall'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna nell'ambito del proprio territorio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Disciplinare si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall'Ente si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Disciplinare si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D. Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## **Art.2. Principi generali**

1. Le norme del presente Disciplinare si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
  2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Ente Parco ed il servizio di sorveglianza in dipendenza funzionale del Reparto Carabinieri Parco sono investiti.
  3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
  4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
  5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o delle attività di monitoraggio e sorveglianza ambientale, in sede di giudizio
-

civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Art.3. Autorizzati al trattamento**

1. Il Titolare dei dati è Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, rappresentato dal legale rappresentante dell'Ente (Presidente pro tempore)
2. Il Titolare, con proprio provvedimento nomina il Comandante del Reparto Carabinieri Parco e il Direttore del Parco come Responsabile del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza, a seconda del tipo di dati trattati, delle finalità e dei sistemi utilizzati.
3. Ogni Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Disciplinare e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
4. Ogni Responsabile individua e nomina gli autorizzati della gestione dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

### **Art.4. Informativa**

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## **VIDEOSORVEGLIANZA FISSA**

### **Art.5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza fissa**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza **fissa** sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
  2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
    - a. tutela del patrimonio dell'Ente, per presidiare gli accessi agli edifici, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili;
    - b. tutela ambientale, con particolare riferimento alla pianificazione ed ai regolamenti del Parco Nazionale, delle aree Natura 2000 e comunque anche in zone sensibili o in cui la
-

sorveglianza ordinaria è difficoltosa

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.
  4. L'Ente promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A
-

tal fine, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti in dotazione, fissi e mobili.

#### **Art.6. Infrastrutturazione delle nuove aree**

Nel sito istituzionale dell'Ente Parco viene riportata l'indicazione della collocazione delle aree dotate di impianti di videosorveglianza fissa per la sicurezza dei fabbricati in uso all'Ente Parco o comunque per la sorveglianza ambientale del territorio del parco con indicazione della natura e finalità di essi. Le eventuali integrazioni di nuovi apparati di ripresa fissi su impianti esistenti o come nuovi impianti ed inoltre come collocazione del sistema stesso in locale specifico o come attualmente avviene in un armadio dedicato comporteranno l'applicazione dell'art.3 e dell'art.4 per le modifiche necessarie a comprenderli od integrarli e la definizione degli ulteriori aspetti integrativi per gli accessi ai locali di cui all'art.9.

#### **Art.7. Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza degli immobili della sede del Parco Nazionale e della Comunità del Parco
2. Il posizionamento delle telecamere è così distribuito:

A Santa Sofia monitor e videoregistratore sono entrambi nella sede dei Carabinieri e tutte le telecamere osservano zone di accesso comune sia ai Comandi dei Carabinieri Forestali, Parco e altri utenti, 2 telecamere oltre a riprendere le pertinenze del fabbricato riescono ad inquadrare anche la strada provinciale sullo sfondo (a distanza però, non si riconoscono le targhe).

A Pratovecchio un monitor è situato nella sede dei Carabinieri, uno nell'ufficio protocollo del parco, il videoregistratore è, con un monitor, in una stanzetta ripostiglio del Parco a piano terra. 4 telecamere osservano zone di accesso comune ed 1 è esclusiva per l'ingresso ai locali dei Carabinieri Forestali.

Il videoregistratore non ha accesso internet, il sistema lavora solo in locale.

In generale le immagini ed i filmati raccolti sono conservate per un periodo non superiore a 7 giorni. In caso invece di immagini attestanti infrazioni ambientali a carattere amministrativo la conservazione si estenderà fino al termine del procedimento attuato. In generale sono fatte salve specifiche esigenze legate a indagini in corso o procedimenti giudiziari, in conformità alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

---

3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
4. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione, cancellazione vengono individuate nell'apposita informativa che deve essere emanata entro 180 giorni dall'approvazione del presente Disciplinare, mantenuta agli atti dell'ente e pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito dell'ente.

#### **Art.8. Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:
  - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c. di ottenere:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.
7. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.

In caso di incidente stradale, se interviene personale del Reparto Carabinieri Parco, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia

---

di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

#### **Art.9. Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile del trattamento dei dati.
2. In particolare, l'apertura degli armadi in cui è custodito il sistema di sorveglianza è consentita solamente al personale autorizzato dal Responsabile del trattamento dei dati. Eventuali accessi di persone diverse da quelle già autorizzate, devono essere autorizzati di volta in volta, dal Responsabile del trattamento dei dati.
3. Possono essere autorizzati all'apertura degli armadi in cui si trova il sistema di videosorveglianza solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Disciplinare, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal Responsabile al trattamento.
4. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il responsabile del trattamento dei dati designa e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Disciplinare.
8. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno l'accesso fisico all'apparato di videosorveglianza, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password per l'estrapolazione delle immagini.
9. Se possibile per il tipo di sistema impiegato, gli autorizzati al trattamento saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema, in alternativa faranno riferimento per l'accesso al sistema ai soggetti di cui punto 8.
10. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Disciplinare per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Art.10 Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
-

## **Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

### **Art.12. Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Disciplinare si rinvia:
  - a. al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
  - b. al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
  - c. ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

## **VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE E SORVEGLIANZA**

### **Art.13. Finalità**

La presente sezione del Disciplinare disciplina l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza mobile come le "fototrappole" sul territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sia per il monitoraggio di dati ambientali che al fine di prevenire e contrastare i comportamenti che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat e che possono determinare infrazioni sia a carattere amministrativo che penale, con riferimento anche al punto 2 lett. b dell'art. 5. e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### **Art.14. Base Giuridica**

L'installazione e l'utilizzo delle fototrappole si basano sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che autorizza il trattamento dei dati personali quando necessario per adempiere un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

### **Art.15. Informativa agli Interessati**

In conformità agli articoli 12 e 13 del GDPR, il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi provvede a informare i cittadini dell'attività di videosorveglianza con dispositivi mobili come le fototrappole mediante:

- Affissione di cartelli informativi nelle aree soggette a monitoraggio, posizionati in modo da essere
-

chiaramente visibili prima di accedere alla zona sorvegliata. I cartelli devono indicare:

- La presenza di dispositivi di videosorveglianza.
- Le finalità del trattamento dei dati.
- L'identità del titolare del trattamento.
- I diritti degli interessati.
- Un riferimento per accedere all'informativa completa sul sito web del Parco
- Pubblicazione dell'informativa completa sul sito web istituzionale del Parco.

#### **Art.16. Modalità di raccolta dei dati tramite apparati di videosorveglianza mobile (fototrappole o strumenti simili foto-video)**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di fototrappolaggio tramite dispositivi che registrano file in remoto con o senza collegamento diretto e che sono attivate ordinariamente tramite sistemi di rilevamento automatici del movimento o del calore con secondaria possibilità di attivazione continuata.
2. I dati personali raccolti sono un obiettivo solo della sorveglianza ambientale esercitata per compito di legge autonomamente ed in regime di dipendenza funzionale dall'Ente Parco dal Reparto Carabinieri Parco con riferimento all'art. 21 della L.394/91, mentre nel caso del solo monitoraggio ambientale, il cui fine è quello di registrare dati sull'ambiente e sugli animali, i dati personali sono raccolti invece per pura casualità. Le due finalità sono indicate singolarmente o quando sia necessario in comunione, nei cartelli informativi presenti nelle aree soggette a controllo e nell'informativa completa presente sul sito istituzionale.
3. Il posizionamento delle fototrappole o strumenti simili è variabile in funzione delle necessità di monitoraggio ambientale e di sorveglianza ambientale, prioritariamente all'interno dell'area protetta ed in caso di necessità particolari di sorveglianza nelle zone di confine esterne, invece nel caso del solo monitoraggio ambientale il posizionamento può prescindere dall'area protetta in ragione delle specifiche finalità di ricerca approvate
4. Le fototrappole di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, conservano le immagini in locale e possono anche essere collegate via internet tramite il sito di gestione degli specifici strumenti, con accesso controllato tramite password, su cui si potrà indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
5. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione, cancellazione vengono individuate nell'apposita informativa che deve essere emanata entro 180 giorni dall'approvazione del presente Disciplinare, mantenuta agli atti dell'ente e pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito dell'ente.
6. In ragione della natura mobile degli apparati i siti oggetto di videosorveglianza possono essere integrati con la procedura di cui al punto 5

#### **Art.17. Ubicazione delle Fototrappole**

Le fototrappole sono installate in ambiente naturale, in tutto il territorio dell'Ente Parco, sia nelle zone aperte al pubblico che nelle aree ad accesso interdetto, individuate sulla base di specifiche esigenze di controllo, prevenzione e monitoraggio ambientale ed a ciò si aggiunge quanto esplicitato al punto 3 dell'art. 16. L'ubicazione dei dispositivi è determinata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, evitando riprese non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

#### **Art. 18. Durata della Conservazione dei Dati**

In generale le immagini ed i filmati raccolti sono conservate per un periodo non superiore a 7 giorni. In caso invece di immagini attestanti infrazioni ambientali a carattere amministrativo la conservazione si

---

estenderà fino al termine del procedimento attuato. In generale sono fatte salve specifiche esigenze legate a indagini in corso o procedimenti giudiziari, in conformità alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 19. Responsabile del Trattamento**

Il Parco può designare, mediante atto formale, un responsabile esterno per il trattamento dei dati, ad esempio il Reparto Carabinieri Parco per la gestione delle fototrappole utilizzate sia ai fini della sorveglianza istituzionale che del monitoraggio faunistico. Il rapporto è regolato nell'ambito della dipendenza funzionale che regola i rapporti tra Ente Parco e Reparto Carabinieri Parco ai sensi della L. 394/91 e comunque in conformità all'articolo 28 del GDPR.

#### **Art. 20 Disposizioni Finali**

Il presente Disciplinare è pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Parco.

---